COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

XXXI.

SEDUTA DI VENERDÌ 2 APRILE 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZAPPA

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Rinvio della discussione*):

GUERRINI GIORGIO ed altri: Riapertura del termine previsto dall'articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori (*Modificata dalla X Commissione permanente del Senato*) (1512-D) 455

PRESIDENTE 455

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

SERVELLO ed altri: Corruzione nell'esercizio della attività sportiva (1123);

PENNACCHINI ed altri: Corruzione nell'esercizio della attività sportiva (2038) 456

PRESIDENTE 456, 464, 465, 466, 468, 469, 470
BREGANZE 466
DE FLORIO 466
DELL'ANDRO 469, 470
GALDO 465, 466, 467, 468, 470
MARTUSCELLI 468, 469
MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 464, 466, 467, 468, 469, 470
PENNACCHINI, *Relatore* . 456, 464, 465, 466 467, 469, 470
ROMEO 464
SERVELLO 465, 470
SFORZA 467, 469
SPAGNOLI . . . 464, 465, 466, 467, 469, 470

Votazione segreta:

PRESIDENTE 471

La seduta comincia alle 11,40.

DELL'ANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Rinvio della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Guerrini Giorgio ed altri: Riapertura del termine previsto dall'articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori (Modificata dalla X Commissione permanente del Senato) (1512-D).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: Guerrini Giorgio ed altri: « Riapertura del termine previsto dall'articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori » già approvata per due volte dalla nostra Commissione e per due volte modificata dalla X Commissione del Senato.

Poiché abbiamo chiesto il deferimento in sede legislativa delle proposte di legge numeri 2069 e 1889 che concernono alcuni istituti della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza, per motivi di connessione è opportuno rinviare la discussione della proposta di legge Guerrini Giorgio.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Servello ed altri: Corruzione nell'esercizio dell'attività sportiva (1123); e Pennacchini: Corruzione nell'esercizio della attività sportiva (2038).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Servello ed altri e Pennacchini: « Corruzione nell'esercizio dell'attività sportiva ».

Il Relatore, onorevole Pennacchini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PENNACCHINI, *Relatore*. Nella passata legislatura, sotto la spinta di alcuni episodi clamorosi che avevano messo in luce il diffondersi nel mondo sportivo di deprecabili tendenze, venne presentata dai deputati Servello ed altri una proposta di legge intesa ad arginare gli ormai frequenti tentativi di alterare il normale svolgimento delle gare con mezzi moralmente riprovevoli. Tale proposta, rielaborata dalla Commissione giustizia in sede referente, non poté ottenere l'approvazione dell'Assemblea per l'esaurirsi della legislatura. La presente iniziativa non ha, pertanto, altra pretesa che quella di riprendere il lavoro già compiuto, nella presunzione che il problema sia ancora attuale e che le conclusioni di allora siano tuttora valide e rappresentino il miglior risultato dell'approfondito e completo esame allora svolto.

A questo riguardo non sarà superfluo sottolineare che alla formulazione delle suddette conclusioni si addivenne a ben due anni e mezzo di distanza dalla presentazione della proposta. Da questo particolare può desumersi il vaglio prolungato e minuzioso a cui la proposta stessa è stata sottoposta e l'*iter* laborioso e non scevro di contrasti seguito per individuare una soluzione di comune gradimento che tenesse conto delle varie eccezioni da più parti sollevate. È da tener presente, inoltre, che ai relativi lavori, affidati nella fase preparatoria ad apposito comitato ristretto, hanno collaborato dirigenti sportivi e rappresentanti del C.O.N.I., il cui contributo di esperienza era stato chiesto per acquisire cognizioni degli interessi contrapposti interferenti con il problema allo studio. In ultima analisi può affermarsi che l'orientamento finale della Commissione abbia costituito il frutto di un meditato convincimento, maturato sulla base di una visione integrale della questione attraverso i suoi fattori fondamentali ed i suoi molteplici aspetti.

Ma, meglio di ogni asserzione astratta, può servire ai fini di una realistica valutazione dei risultati la conoscenza della genesi del testo concordato in Commissione, testo che, salvo i ritocchi marginali appresso specificati, forma l'oggetto della presente proposta di legge.

La stesura formulata dai presentatori della proposta originaria era la seguente:

« Lo sportivo professionista che riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità ovvero ne accetta la promessa al fine di non partecipare ad una gara per professionisti o di ridurre, partecipandovi, il suo normale rendimento o le sue normali prestazioni, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

« La pena è aumentata se dal fatto l'esito della gara è risultato alterato. La stessa pena si applica a chi dà o promette allo sportivo, di cui al primo comma, il denaro o altra uitlità ».

Alla rielaborazione, nella forma attuale, hanno indotto considerazioni di carattere giuridico e valutazioni di merito, esaurientemente illustrate nella relazione che il presentatore della presente proposta ebbe allora l'incarico di compilare per conto della Commissione. Giudicando la sua acquisizione quanto mai opportuna per evitare che, senza concreta utilità, vengano riproposti temi già affrontati e risolti, se ne riporta integralmente il contenuto non senza premettere che uno dei primi punti che la Commissione si è trovata ad affrontare è stata la pregiudiziale circa l'opportunità stessa di un provvedimento del genere. Non sono, infatti, mancate obiezioni, validamente sostenute, a che lo Stato spingesse la sua ingerenza nel campo dello sport fino ad assumersi il compito della sua moralizzazione. Tuttavia ha finito col prevalere la tesi che l'importanza attualmente raggiunta dallo sport, soprattutto dal punto di vista finanziario, e la mole degli interessi che ad esso sono collegati hanno raggiunto un livello tale da richiedere una adeguata tutela, anche se per questo è necessario accedere alla sfera del diritto penale. Ed ecco, onorevoli colleghi, il testo della relazione in argomento:

« È ancora recente nella memoria il ricordo di alcuni avvenimenti che, per aver portato alla luce non edificanti retroscena del mondo sportivo, hanno susciato un clamore di così vasta portata che difficilmente può essere sfuggito anche a chi allo sport è completamente estraneo e disinteressato.

« Non è qui il caso di discutere se sia un bene o un male che l'entusiasmo delle masse per le competizioni sportive abbia raggiunto

le proporzioni attuali o se tale sentimento, a volte parossistico ed esclusivo, non vada a detrimento delle possibilità di una elevazione del livello medio culturale e spirituale della popolazione; il fenomeno esiste e, nelle sue linee imponenti, è assurto a così grande rilevanza da non poter comunque essere ignorato. In tal quadro ognuno può ricordare il senso di profondo disagio provato nel constatare come alla primitiva correttezza, fondamento essenziale di un ben inteso spirito agonistico, fossero subentrati, sia pure in casi sporadici, la frode e l'inganno che, per aver fatto la loro apparizione in un campo che a torto o a ragione bisogna pur sempre considerare di importanza nazionale, minacciavano di assumere aspetto di una non certo decorosa manifestazione di costume.

« A tale disagio si sono indubbiamente richiamati i presentatori della proposta di legge in esame nell'intento di ovviare all'attuale possibilità che la carenza di idonee disposizioni legislative offre al mezzo fraudolento di operare pressoché indisturbato nell'ambiene sportivo. La necessità di porre un freno a questo stato di cose è tanto più sentita, quando si consideri che quasi mai il ricorso a mezzi moralmente illeciti per forzare il prevedibile risultato di una gara è originato da una, comunque riprovevole, esasperazione dello spirito agonistico; si può affermare invece con certezza che nella quasi totalità dei casi ciò avviene in funzione di interessi economici, il più delle volte di natura privata, che, per trovare proprio in un clima di amoralità il terreno più fertile per prosperare, non debbono essere favoriti da un'immunità inesistente in altri campi.

« Ciò premesso, è opportuno ricordare che compito precipuo e imprescindibile del legislatore, chiamato a statuire in materia penale, è non tanto quello di seguire impulsi psicologici o sentimenti generici, quanto quello di identificare e fissare in modo certo ed inequivoco l'oggetto della tutela penale; e ciò non solo per l'efficacia della conseguente futura applicazione, ma anche per una adeguata relazione tra ciò che si inibisce e la gravità della correlativa sanzione.

« Sotto questo profilo la proposta di legge in esame può lasciare alquanto perplessi, in quanto dall'esame di essa non è agevole desumere quale sia l'oggetto speciale del reato configurato· né un efficace contributo in tal senso è offerto dall'annessa relazione. Non ci si vuole ovviamente riferire all'oggetto materiale del reato stesso, del tuto irrilevante ai fini della presente relazione, bensì ed esclusivamente al suo oggetto giuridico, cioè a quel particolare bene o interesse specifico a protezione del quale la tutela penale è diretta.

« Dovendo classificare il reato in oggetto si rende necessario, in questo caso, procedere più per esclusioni che per conclusioni dirette, nella fiducia di pervenire ugualmente ad un risultato accettabile.

« È da ritenere anzitutto che l'interesse pubblico, che la proposta di legge intende tuelare, non possa identificarsi con la continuità del gettito delle entrate fiscali derivanti dai concorsi pronostici, né con la fiducia degli scommettitori: in tal caso infatti la connessione della gara sportiva al gioco, scommessa o concorso pronostici, avrebbe dovuto figurare tra gli elementi costitutivi del reato, cosa che invece non è.

« Né può d'altra parte ritenersi individuabile tale interesse in alcuno di quelli, di natura morale o patrimoniale, di cui possono essere titolari gli eventuali compagni di squadra o i dirigenti delle società sportive, perché in tal caso più logico sarebbe stato configurare un reato perseguibile a querela di parte, mentre per quello in esame è previsto che debba procedersi d'ufficio.

« Infine l'interesse non può individuarsi nel lato spettacolare del pubblico pagante, perché tale elemento non è comune a tutte le gare sportive, come ad esempio, nelle gare ciclistiche su strada.

« Ciò premesso, devesi ritenere che l'interesse pubblico, che la norma penale di cui ci stiamo occupando intende tutelare, non possa essere altro che la lealtà dei risultati delle gare sportive astrattamente considerata: interesse generale, nel quale d'altronde rientrano anche tutti quelli particolari che finora sono stati considerati.

« Enunciato così l'oggetto giuridico del reato, sia consentita una breve disamina dei suoi elementi costitutivi per appurare se e fino a quale punto essi siano stati fissati in maniera idonea ad assicurare quella tutela penale a cui è da ritenersi intesa la proposta di legge.

« Limitando l'indagine al solo oggetto attivo, si nota che esso è stato designato con la dizione di « sportivo professionista ». Si tratta di una qualità personale che nell'accezione comune corrisponde all'esercizio continuativo di una attività sportiva retribuita, stato di fatto questo che trova la sua regolamentazione negli ordinamenti delle federazioni sportive. Tuttavia, vertendosi in materia penale, sembra più opportuno che l'indagine – di esclusiva competenza del giudice – circa l'effettiva ri-

correnza nel caso specifico della qualità personale richiesta per la sussistenza del reato, possa essere condotta sulla base di un'esatta definizione contenuta in norme di legge, le quali precisino altresì in maniera inequivocabile lo stato di fatto dal quale la qualità personale stessa deve intendersi derivata.

« Ma a prescindere da ciò, è da osservare che la designazione soltanto dello sportivo professionista quale soggetto attivo del reato attribuisce al reato stesso un oggetto giuridico più circoscritto di quello innanzi individuato, in quanto priva della tutela penale la lealtà dei risultati delle competizioni sportive condotte da dilettanti.

« Sulla convenienza di tale limiazione, d'altra parte ribadita espressamente dalla dizione « gara per professionisti » contenuta in altra parte dell'articolo unico della proposta di legge in esame, non ci si può assolutamente dichiarare d'accordo, dato che gli interessi che gravitano nel settore dilettantistico non sono affatto inferiori per mole o diversi per qualità, di quelli che investono il mondo dei professionisti. Basti a tal proposito considerare che un'intera organizzazione a carattere internazionale, come quella delle Olimpiadi, è riservata a gare di soli dilettanti, per convincersi delle ampie possibilità di attività riprovevoli offerte anche da questo settore e per concludere che, se una protezione deve essere accordata alla lealtà dei risultati delle gare sportive, lo deve essere così per quelle dei dilettanti come per quelle dei professionisti. Qualora per altro si voglia attribuire una maggiore rilevanza all'atto illecito commesso dal professionista, come tenuto a particolari doveri di rettitudine in corrispettivo degli emolumenti che percepisce, una opportuna discriminazione potrebbe comunque essere sempre introdotta, ma soltanto in sede di irrogazione della pena. A tale fine basterebbe configurare quale circostanza aggravante la qualità di sportivo professionista nel soggetto attivo del reato per raggiungere l'effetto voluto, lasciando integro l'oggetto della tutela penale.

« Non può ignorarsi a questo proposito che l'incriminazione di fatti commessi nell'esercizio di una attività sportiva dilettantistica richiede una particolare cautela, allo scopo di non cadere nell'incongruenza di far assurgere a reati anche azioni di rilevanza trascurabile o che nulla hanno a che vedere con il pubblico interesse che la norma intende tutelare. Ma questo costituisce un problema di carattere tecnico, la cui soluzione può essere raggiunta attraverso un perfezionamento della legge; ovviamente tale perfezionamento non può limitarsi a semplici ritocchi, bensì richiede una normazione apposita, complessa e dettagliata che in questa sede non è assolutamente il caso di affrontare. Nel seguito della relazione dirò come la Commissione parlamentare ha ritenuto di poter risolvere per intanto il problema pervenuto ugualmente ad un risultato sodisfacente.

« Sempre rimanendo in tema di soggetto attivo è da rilevare come il progetto in esame lasci del tutto impuniti i fatti illeciti, della stessa natura di quelli contemplati quali elementi costitutivi del reato, che possano essere commessi dai titolari delle società sportive, per non parlare degli arbitri. È evidente come una tale omissione, prescindendo da ogni concreta eventualità del verificarsi di tale ipotesi, lasci aperta una larga breccia nella protezione che la proposta di legge intenderebbe assicurare. Né si venga a sostenere che il dirigente di una società, qualora intendesse « vendere » a fine di lucro personale l'esito di una gara, sarebbe sempre costretto a fare ricorso alla complicità degli sportivi che vi partecipano: in tal caso la sanzione incombente su questi ultimi costituirebbe una remora alla accettazione delle relative proposte e, in definitiva, all'attuazione dei propositi del dirigente. Il vero è che questi può agevolmente compromettere il risultato di una competizione sia ad insaputa degli stessi competitori, imponendo ad esempio l'adozione di una tattica di gara sbagliata o di sostanziali mutamenti nella compagine della squadra, sia facendo ricorso alla persuasione, prospettando superiori esigenze – come ad esempio, nel gioco del calcio, necessità del salvataggio di una squadra la cui retrocessione potrebbe far perdere di interesse al campionato – alle quali ben difficilmente potrebbe essere attribuito il carattere di « altra utilità » per gli ingenui giocatori che in buona fede si fossero prestati allo scopo. In definitiva è da rilevare che, se c'era un campo verso cui dovevano essere con precedenza indirizzati i rigori della legge penale, questo era proprio quello dei dirigenti sportivi, attorno ai quali gravitano gli interessi economici di gran lunga maggiori e le possibilità di corruzione ben più incontrollate.

« La proposta di legge in esame prevede altresì la illiceità del fatto di aver accettato la consegna o la promessa di denaro o di altra utilità, al fine di influire negativamente sul risultato di una gara, e ciò del tutto indipendentemente dal risultato stesso. È stato cioè configurato quello che nella dot-

trina viene comunemente denominato « reato di pericolo », in quanto un simile reato è perfetto sin dall'inizio nei suoi elementi costitutivi, e tale resta anche in caso di mancato raggiungimento del fine per il quale è stato posto in essere. Sotto questo profilo dunque nulla v'è da eccepire; senonché al primo capoverso si è voluta prendere in considerazione, sotto forma di circostanza aggravante, anche l'ipotesi del danno, con la dizione: « se dal fatto l'esito della gara è risultato alterato ». A tale proposito, pur comprendendo le ragioni che possono avere indotto i proponenti a richiedere una sanzione più grave quando dal fatto delittuoso si sia prodotta una effettiva lesione del bene giuridicamente tutelato, non si può non rilevare come una norma siffatta sia destinata in partenza a rimanere priva di qualsiasi efficacia. Infatti la sua applicazione richiederebbe la dimostrabilità – e in maniera irrefutabile (non potendosi ovviamente procedere in questa materia per semplici presunzioni) – di quello che sarebbe stato l'esito della gara qualora non fosse intervenuta l'interferenza criminosa. Tale dimostrabilità è in pratica assolutamente inesistente. Infatti il carattere di aleatorietà è elemento così connaturato ad ogni tipo di competizione da costituirne quasi la necessaria premessa, se non addirittura la causa determinante. Ora, allo stesso modo che ogni previsione probabilistica, anche se basata su argomentazioni logiche e teoricamente inoppugnabili, è destinata a cadere di fronte all'avvenuta realizzazione dell'imprevisto, così ogni indagine a posteriori, sui singoli fattori che abbiano influito su di un determinato risultato, sarebbe senz'altro inficiata dalla impossibilità di escludere la eventualità dell'intervento dell'imponderabile.

« Alla luce delle su esposte considerazioni generali, la Commissione referente ha voluto dettagliatamente esaminare gli aspetti del nuovo reato che si verrebbe a configurare, allo scopo di sottoporre eventualmente all'approvazione degli onorevoli colleghi una formulazione legislativa più idonea alla materia in esame, che tenga conto dei vari delicati aspetti del problema, delle necessità dello sport, e della esperienza acquisita in questo settore.

« La Commissione ha ritenuto, sulla base delle indicazioni dei tecnici federali, che i casi di corruzione sportiva, per quanto non frequenti, siano comunque tali da giustificare una legge, specie se si tiene conto che esistono già organizzazioni clandestine e persone che sono dedite alla « vendita » delle competizioni sportive.

« A tale conclusione si è pervenuti nonostante forti perplessità in merito all'opportunità che lo Stato provveda a una tutela penale atta a moralizzare lo sport, dato che, secondo una opinione piuttosto diffusa, il compito dello Stato dovrebbe limitarsi in questo campo alla regolamentazione e al finanziamento in vista dello sviluppo fisico delle giovani generazioni, senza spingersi sino alla sanzione penale la cui applicabilità, fra l'altro, implicherebbe l'arduo problema della valutazione del comportamento degli atleti in gara. Tenuto tuttavia presente che spesso si verificano situazioni in cui la corruzione può trovare terreno quanto mai fertile a causa delle pretese del pubblico che vuole assolutamente vedere vincere la squadra del cuore, ovvero a causa di impegni finanziari da fronteggiare o di cambiali in scadenza, che difficilmente potrebbero andare a buon fine se a causa di una sconfitta o di una bassa classifica il valore venale degli atleti subisse una notevole diminuzione, è prevalso il parere che le ragioni militanti a favore della tutela penale siano sufficienti a giustificare l'adozione del provvedimento proposto.

« Ciò premesso, è stato posto il quesito se l'allarme sociale determinato dai tentativi di corruzione sia tale da richiedere l'emanazione di una legge *ad hoc* o se piuttosto non si prestino allo scopo, con o senza eventuali adattamenti, disposizioni legislative già esistenti.

« A tale scopo si nota anzitutto che la norma così come è stata proposta dai presentatori, è stata pressoché ricalcata, nella forma e nella sostanza, su quella dell'articolo 319 del codice penale. Senonché, mentre il reato di corruzione del pubblico ufficiale trae perfezione giuridica dal suo carattere di complementarietà con altre disposizioni di diritto penale e amministrativo, tale requisito manca al reato di corruzione sportiva, il quale nasce isolato e fine a se stesso. Con ciò ci si intende in particolare riferire all'individuazione del soggetto attivo del reato per il quale già in sede di considerazioni preliminari si era posta in luce la necessità di una estensione del solo « sportivo professionista » anche allo sportivo dilettante, all'arbitro e al dirigente di società sportiva.

« Ma, a prescindere da ogni ricerca di eventuali qualità personali che possano costituire un corrispettivo a quelle di « pubblico ufficiale » o di « incaricato di pubblico servizio » cui il reato di corruzione obbligatoriamente oggi si richiama, la Commissione ha preferito tener presente che il fatto illecito che con la proposta di legge si intende punire può essere

compiuto, e in misura più che notevole, anche da estranei allo sport, attualmente non perseguibili in alcun modo in quanto sfuggono alla unica regolamentazione oggi vigente in materia, che è quella propriamente sportiva. Di qui la necessità di sostituire alla dizione limitativa dei proponenti « lo sportivo professionista » (o ad altre più estensive nel senso sopra indicato), quella più completa ed adeguata di « chiunque ». Con ciò si è però allontanato il nuovo reato da quello di corruzione cui si era originariamente ispirato, in quanto si è dovuto contemporaneamente far cadere ogni connessione con un determinato comportamento cui il soggetto attivo fosse in precedenza tenuto in forza delle sue qualità personali. È ovvio, infatti, che per gli estranei allo sport la pattuizione di denaro o altra utilità non può essere ipotizzata al fine di compiere atti contrari ai loro doveri, data l'inesistenza di qualità personali che comportino determinati obblighi.

« È stata eliminata, quindi, la possibilità di far rientrare il nuovo reato tra quelli già esistenti di corruzione. Tale dizione è stata mantenuta nella intitolazione della proposta di legge soltanto perché è parsa la più vicina al nuovo reato posto in essere, dato che la corruzione già nel sistema vigente non è ristretta nell'ambito dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ma appare anche a proposito di altro reato: corruzione di minorenni.

« È stato poi esaminato se l'ipotesi delittuosa di cui trattasi potesse ricadere nell'area della truffa o, più genericamente, in quella della frode.

« Circa la prima ipotesi, poche considerazioni possono bastare per escludere ogni possibilità di identificazione. Innanzi tutto l'interesse pubblico che in relazione al reato di truffa viene protetto è l'inviolabilità del patrimonio contro le azioni fraudolente commesse per conseguire un vantaggio. In sede di osservazioni generali, invece abbiamo detto come l'oggeto della tutela penale del nuovo reato in esame debba essere individuato nella lealtà dei risultati delle gare sportive. Con ciò non si vuole escludere che in determinati casi dalla configurazione del nuovo reato possa derivare anche la tutela di interessi di natura patrimoniale, ma questo può avvenire soltanto in forma mediata e pertanto non si presta a una caratterizzazione, che sarebbe del tutto arbitraria. In secondo luogo è da tener presente che il nuovo provvedimento di legge intende colpire la pattuizione in se stessa di denaro o di altre utilità per fini che vengono dichiarati illeciti, senza alcun riguardo alle reali conseguenze dell'azione delittuosa. Nel reato di truffa invece l'effettivo conseguimento di un danno da parte di un soggetto passivo è requisito essenziale, in mancanza del quale il reato stesso è escluso. Infine, per la sussistenza del delitto di truffa è necessario che i mezzi adoperati per conseguire lo scopo consistano in artifici o raggiri che inducano altri in errore: condizione, questa, del tutto inesistente nel reato in esame il quale si basa invece su una libera e cosciente consensualità delle parti. Ciò nonostante, non si può tuttavia ignorare che alle volte un comportamento analogo a quello ipotizzato può anche rivestire gli estremi della truffa, come ad esempio nel caso di chi partecipi a una gara sportiva con l'intenzione di non vincerla, ingannando in tal modo coloro che scommettono su lui e danneggiandoli in quella che dovrebbe essere l'esatta distribuzione delle vincite. Ma, pur prescindendo dal fatto che la giurisprudenza non è concorde su tale interpretazione, risulta evidente come l'assumere a base del reato quello che la proposta considera invece soltanto quale movente, equivarrebbe a restringere il campo in limiti così angusti da svuotare l'iniziativa di ogni suo contenuto.

« Esaminato sotto il secondo profilo, può invece ammettersi che il nuovo reato, prevedendo la sussistenza del dolo, un ingiusto profitto come fine e un inganno nella esecuzione di determinate prestazioni, risponda ai requisiti che caratterizzano la frode. È da osservare tuttavia a tale riguardo che la vigente legislazione non punisce la frode generica o astratta, bensì soltanto alcuni tipi specifici di frode, a dar vita ai quali concorrono o particolari presupposti (esempio: stato bellico, nella frode in forniture di guerra), o determinate obbligazioni (esempio: contratto, nella frode in pubbliche forniture), o speciali condizioni di luogo (esempio: spaccio aperto al pubblico, nella frode nell'esercizio del commercio), o di tempo (esempio: corso del procedimento, nella frode processuale) ecc. Ora, basta un semplice esame di tutte le disposizioni di carattere penale – ivi comprese quelle contenute in leggi speciali – che abbiano per oggetto la repressione di frodi, anche se non espressamente denominate tali, per constatare come nessuna di esse si presti, neppure con i più accentuati adattamenti, ad assorbire il nuovo reato.

« Per quanto sopra esposto la Commissione ha, all'unanimità, ritenuto che la relativa

trattazione debba formare oggetto di una legge apposita.

« È stato esaminato se dovesse addivenirsi ad una trattazione generale della materia sportiva oppure ad una più ristretta, limitata alla salvaguardia della lealtà delle competizioni sportive. Dato il ripetersi degli attentati a tale spirito di lealtà e la necessità di adottare prontamente energiche misure in questo settore, si è concluso per la regolamentazione in un primo momento di quanto con maggiore urgenza reclama una efficace tutela salvo esiminare successivamente, di concerto con le autorità competenti, tutto il problema.

« La Commissione ha espresso a questo riguardo l'avviso che debba addivenirsi al più presto ad una vera e propria legislazione sportiva, dettagliata e specifica, che provveda in modo organico alla definizione delle varie qualifiche sportive, che fissi la natura giuridica delle organizzazioni e degli enti sportivi, che scenda, ove occorra, anche nella casistica, ma che offra, oltre che una tutela adeguata e proporzionata ad ogni vario e diverso aspetto del comune interesse, anche una sicura guida per delimitare e precisare la sua stessa sfera di applicazione.

« Questa necessità risulta ancora più impellente quando si ponga mente alla circostanza che nell'ambito dello sport si è ormai dato vita ad una vasta e complessa potestà disciplinare, la quale – per vertere in materie che hanno molto attinenza con quella penale o per interferire in interessi economici individuali o collettivi, anche estranei all'ambiente, di notevolissime proporzioni – non può rimanere confinata in semplici regolamenti. E ciò sempre tenute presenti le esigenze del potenziamento e dello sviluppo dello sport e delle manifestazioni sportive che, dalla nuova regolamentazione, dovrebbero trovare nuovo incremento e respiro, lungi dall'esserne soffcate o ridotte.

« Sempre rimanendo nell'ambito di ciò che occorre più urgentemente tutelare, la Commissione ha, tuttavia, voluto soffermarsi sul fatto che l'operato di chi voglia interferire illecitamente nel normale andamento delle gare può estrinsecarsi, oltre che nel campo della regolarità dei relativi risultati, anche in azioni rivolte contro l'effettiva esecuzione delle gare stesse. Pertanto, nell'intento di salvaguardare anche la libertà dello sport, è stato ritenuto opportuno introdurre il concetto supplementare che la riscossione o la promessa di denaro o altra utilità è delittuosa se diretta « al fine di impedire una manifestazione sportiva ».

« È stato ritenuto che la disciplina del nuovo reato, che la proposta di legge in esame intende configurare, non possa trovare collocazione nel codice penale vigente.

« Precedentemente è stato rilevato che la finalità etica perseguita deve essere individuata in quella di elevare alla dignità di pubblico interesse, penalmente tutelato, il diritto degli appassionati allo sport (e quindi di gran parte dei cittadini) alla lealtà delle gare e alla onestà e realità dei relativi risultati; ad essa bisogna ora aggiungere, per l'estensione proposta dalla Commissione di cui detto innanzi, la libertà delle competizioni. Questa definizione dell'oggetto giuridico rende difficile un accettabile inquadramento nella classificazione esistente nel codice. Infatti, qualora si volesse inserire il nuovo reato nei « delitti contro la moralità pubblica e il buon costume » (dizione che apparentemente presenta maggiori analogie con l'oggetto considerato), ne deriverebbe uno stridente contrasto con tutte le altre ipotesi delittuose contenute nello stesso titolo, che nella quasi totalità si riferiscono a materia sessuale. Del pari disarmonico risulterebbe un inserimento tra i « delitti contro la fede pubblica », che riguardano la sincerità dei mezzi precostituiti per garantire la fiducia, mentre tutti gli altri titoli contenuti nel codice non hanno alcuna attinenza, nemmeno letterale, con la materia trattata.

« Sta di fatto che ci si trova di fronte a una legge che presenta notevoli elementi innovativi e che quindi va esaminata con infinita precauzione e delicatezza. Tenuto pertanto conto che il nuovo reato cui si verrebbe a dar vita non troverebbe sufficiente analogia con quelli già previsti dal codice, e che d'altra parte le innovazioni che gli conferiscono una configurazione autonoma appaiono del tutto imprescindibili se si vuole tutelare penalmente questo vasto settore che di tutela penale ha dimostrato di avere assoluta necessità, la Commissione ha ritenuto che oggi l'argomento debba necessariamente formare oggetto di una legge speciale.

« È stato prospetato dai dirigenti sportivi come dalla configurazione del nuovo reato possa derivare l'insorgenza dei seguenti inconvenienti:

a) arresto delle inchieste o inefficacia delle sanzioni disciplinari, quando penda o sia definito il giudizio penale, che può raggiungere risultati diversi dai verdetti dei competenti organi sportivi. E ciò per interdipen-

denza dei giudizi, pur prescindendo dal fatto che la disciplina sportiva colpisce anche azioni o omissioni che non sono perseguibili ai fini penali;

b) possibilità di paralizzare a tempo indefinito, e cioè sino al giudicato, l'omologazione dei risultati e quindi il pagamento dei concorsi pronostici, con stimolo, per considerevole parte di scommettitori, a presentare denuncie proprio per mutare il corso dei pagamenti, quando anche, più innocentemente, nel far ciò non siano mossi dal desiderio di agevolare la situazione della squadra del cuore.

« Per evitare tutto ciò il C.O.N.I. aveva proposto, in un primo momento, di assoggettare la perseguibilità all'istituto della « richiesta » da parte del Ministro di grazia e giustizia. La Commissione si è invece concordemente pronunciata contraria alla « richiesta » sia da parte del Ministro di grazia e giustizia, sia da parte, come successivamente proposto, del Ministro dello spettacolo e turismo.

« Configurato infatti il nuovo reato, non si vedono ragioni plausibili per interporre ostacoli al promuovimento della relativa azione penale, tanto più che l'eventuale atto di volontà del ministro richiedente non potrebbe essere subordinato a situazioni di fatto rispondenti alle condizioni che sarebbero state volute dal C.O.N.I.

« Per i rilievi di cui al numero precedente, mossi dalle competenti autorità sportive allo scopo di non vedere notevolmente ostacolata o addirittura paralizzata, per effetto di sporadiche azioni delittuose, tutta una attività di importanza nazionale, la Commissione nella sua grande maggioranza è stata concorde sulla necessità di inserire una clausola secondo la quale l'azione penale non influisce sull'omologazione delle gare né sulla disciplina sportiva. E ciò anche in considerazione del fatto che nessuno dei 92 Stati affiliati al Comitato olimpico ha previsto questa tutela penale per i motivi suesposti.

« Occorre qui riaffermare che la Commissione si è resa esato conto della gravità e della delicatezza di una clausola del genere che potrebbe permettere l'omologazione di risultati successivamente riconosciuti viziati o potrebbe addirittura, come da taluno paventato, rappresentare un incentivo al reato nella certezza, comunque, della omologazione. Ma occorre, a quest'ultimo proposito, far presente che, anche in passato, in casi di chiara e inequivocabile alterazione con frode di risultati, l'omologazione è sempre stata negata. È solo nel caso di incertezza o di insufficienza di prove che, secondo la dizione proposta, l'omologazione potrebbe venir concessa per non arrestare il cammino delle competizioni sportive sino al momento del giudicato. D'altro canto, è pure da tener presente che, ai fini del pagamento dei premi, già il regolamento del Totocalcio fa esplicito riferimento al risultato acquisito sul campo, indipendentemente dalle decisioni che potranno essere adottate in seguito, anche con annullamento o modifica del risultato stesso.

« La Commissione si è resa del pari esatto conto della delicatezza della formula proposta, secondo cui « l'azione penale non influisce su ogni altro provvedimento di competenza degli organi sportivi » e quindi anche sull'eventuale giudizio disciplinare posto in essere da questi ultimi. Tale affermazione è stata definita da taluno gravissima, o addirittura aberrante, non solo perché infirma il principio secondo cui l'autorità del giudicato penale assorbe qualsiasi decisione sullo stesso oggetto emessa da altre autorità, ma anche perché ammette la duplicità e l'indipendenza di due procedimenti, uno penale e l'altro disciplinare, che possono raggiungere risultati diversi.

« Circa il primo motivo, la Commissione nella sua maggioranza ha però ritenuto che, secondo l'articolo 28 del Codice di procedura penale, il giudicato penale fa stato solo nel giudizio civile e amministrativo. Del resto la stessa legislazione prevede il verificarsi di contrasti giurisdizionali, quindi il caso non sarebbe isolato. Per quanto riguarda la duplicità dei giudizi, penale e disciplinare, la Commissione ha tenuto presente la necessità di applicare comunque i regolamenti delle federazioni, che sono molto più severi perché mirano a fini più specificamente sportivi dato che le esigenze dello sport per cui si punisce disciplinarmente non sono le esigenze della legge normale per la quale la maggioranza dei casi che costituiscono illecito disciplinare è del tutto irrilevante. Si pensi, ad esempio, ai provvedimenti disciplinari per scarso rendimento, mancato allenamento, deviazioni dall'ordine e dal rigore della vita fisica, e così via. D'altro canto lo sportivo punito disciplinarmente e assolto penalmente conserva naturalmente il diritto alla richiesta di revisione del procedimento disciplinare, quando la sentenza assolutoria si sia pronunciata in senso a lui favorevole circa l'esistenza o la ascrivibilità del fatto specifico, causa determinante della punizione stessa.

« La Commissione ha anche preso in esame l'opportunità, caldeggiata da alcuni, di rinunciare ad inserire la clausola di cui trattasi,

che attualmente costituisce il terzo comma del testo rielaborato, sottoposto alla vostra approvazione. Ma, oltre a tener presente la necessità del completamento della nuova norma penale con l'indicazione della via da seguire per ottenere l'applicazione voluta, si è ritenuto opportuno indicare esplicitamente che l'autorità sportiva può adottare i suoi provvedimenti anche indipendentemente da un giudizio penale che si presenta molto lungo, allo scopo di non offrire eventuali appigli per interrompere una importante attività in un determinato settore.

« Circa, infine, la duplicità del procedimento con possibilità di giudizio diverso, la Commissione ha ritenuto, per i motivi su esposti, di non poter individuare sistema più idoneo per tenere presenti le opposte esigenze della nuova norma penale e delle attività sportive. È stata trovata, a questo riguardo, una analogia, sia pure di larga approssimazione, con il giudizio civile definito con giuramento decisorio, giudizio che rimane tale anche dopo l'accertamento di falso del giuramento, il che può dare diritto al risarcimento dei danni, ma non cambia il giudizio civile già definito.

« Ma il motivo più importante, onorevoli colleghi, che ha portato la Commissione a mantenere la proposta del terzo comma, è stato quello di non arrestare o intralciare l'attività sportiva, che la legge intende invece favorire e perfezionare, mettendone maggiormente in luce spontaneità, valori morali, purezza di intenti. Qualora, per le considerazioni che sono state valutate in tutta la loro gravità e importanza, non fosse possibile stabilire la omologazione delle gare indipendentemente dall'azione penale o la coesistenza del necessario provvedimento disciplinare, apportando così gravissimi ostacoli al normale funzionamento dell'attività sportiva, la Commissione, a forte maggioranza, ha espresso il parere che converrebbe lasciare la situazione nel suo stato attuale.

« La Commissione ha ritenuto di confermare la limitazione del massimo della pena ad un anno, ma di non stabilire il minimo per lasciare più ampia possibilità discrezionale al giudice. In considerazione però che il reato nasce da una offerta di denaro o di altra utilità, ha ritenuto di proporre, congiuntamente, anche una pena pecuniaria fissando, anche qui, solo il limite massimo di lire 500 mila.

« In attesa che una completa e dettagliata regolamentazione di tutta la materia sportiva fornisca le necessarie premesse in base alle quali vengano esclusi dalla nuova disciplina penale i fatti compiuti in organizzazioni di modesta entità, di carattere locale o di zona limitata, ovvero di carattere privato, la Commissione ha ritenuto di poter eliminare i casi per i quali non si ravvisino interessi tali da giustificare, se colpiti, l'esigenza di un'azione penale, mediante la limitazione del reato alle sole manifestazioni che vengono svolte sotto il controllo degli enti sportivi ».

Fin qui il testo della relazione. Poche parole bastano per integrarne il contenuto ai fini dell'illustrazione delle modifiche postume, invero ridotte di numero e di rilievo.

Innanzi tutto il titolo è stato cambiato da « Corruzione nell'esercizio della *professione* sportiva » in « Corruzione nell'esercizio dell'*attività* sportiva ». È sembrato infatti – una volta ammessa la necessità di estendere il soggetto attivo del reato facendo ricorso al termine generico di « chiunque » in luogo di quello specifico di « sportivo professionista » – che mantenere nella rubrica un richiamo, sia pure molto indiretto, al professionismo avrebbe potuto generale confusione o preplessità. È stato pertanto ritenuto preferibile adottare una locuzione meno impegnativa.

In secondo, ed ultimo, luogo, la dizione « *impedire* una competizione », adottata per specificare la finalità dell'azione delittuosa, è apparsa inadeguata, perché prevede soltanto un caso-limite piuttosto difficile a realizzarsi. È stato, quindi, provveduto a modificarla nella dizione più ampia di « *turbare* una competizione », come da suggerimento pervenuto dal C.O.N.I. posteriormente alla redazione del testo della Commissione. Dalla maggiore genericità dell'enunciato non dovrebbe derivare alcun pericolo di incidere su casi di scarsa gravità. È bene ricordare, infatti, che l'ipotizzazione è circoscritta nel settore dei fini, che non si tratta cioè di dichiarare delittuoso il fatto in sé del turbamento della competizione – che potrebbe anche essere provocato da impulsi incontrollati – bensì la dolosa pattuizione del denaro rivolta a provocare tale turbamento.

Per concludere, sia consentito porre l'accento sulla raccomandazione finale contenuta in quella parte della relazione ove ho trattato dei riflessi dell'azione penale.

Si confida pertanto che le considerazioni già esposte siano ancora una volta condivise dagli onorevoli colleghi e che la proposta di legge venga approvata nel testo a suo tempo concordato.

Si auspica d'altra parte che sia da tutti condiviso il principio che la norma che stiamo per approvare contribuisca ad esaltare l'importanza sociale e le funzioni dello sport, non a creare delle pastoie alla sua attuale organizzazione che, in mancanza di idonee cautele, rischierebbe di vedere compromessa la propria efficienza. Qualora, pertanto, difformi valutazioni si opponessero alla integrale accettazione delle conclusioni già concordate (o di altre diversamente formulate ma di analogo contenuto), delle quali non sfugge peraltro tutta la criticabilità, sarebbe preferibile – ad evitare che il rimedio rappresentato dalla nuova legge possa risolversi in un danno maggiore del male da scongiurare – che l'adozione della tutela penale venga rimandata sino a quando una organica e completa disciplina giuridica della materia sportiva non renda agevole l'applicazione della tutela stessa senza possibilità di inconvenienti.

I colleghi sanno che queste proposte di legge sono state già esaminate in sede referente, ove vennero ampiamente discusse e fu dato mandato ad un comitato ristretto di elaborare il testo definitivo.

Il comitato ha deciso, all'unanimità, di esprimere parere favorevole all'approvazione della proposta di legge nella stesura da me presentata, che, praticamente, è identica a quella della proposta Servello con l'unica differenza che, mentre quest'ultima prevede anche il fine di « impedire » una competizione sportiva, la mia proposta parla di « turbativa » della competizione.

Il comitato ha preferito questa dizione, che sembra onmicomprensiva di tutti i possibili eventi che possono verificarsi.

Una seconda differenza è costituita dalla misura della multa, fissata in lire 1 milione nella proposta Servello ed in 500 mila lire nella mia proposta di legge.

Alcuni membri del comitato ristretto hanno anche rilevato l'opportunità di precisare che la legge è operante solo nel caso in cui il denaro e le altre utilità siano offerti o promessi unicamente per ottenere un rendimento in *peius* da parte dell'atleta o dello sportivo. Non si vuole, cioè, far ricadere sotto l'impero della norma il caso di premi o incentivi dati al fine di stimolare un miglior rendimento. Ho ritenuto di sottolineare questo punto per evitare inesatte interpretazioni ed applicazioni della norma.

La seconda precisazione, espressa dal comitato ristretto, è quella di chiarire che, trattandosi di reato di pericolo, non è possibile il semplice tentativo, perfezionandosi la fattispecie con il compimento dell'azione di corruzione senza necessità che l'evento si verifichi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ROMEO. È mio intendimento, assieme al collega Servello, proporre un emendamento al primo comma dell'articolo unico e, precisamente, sostituire le parole: « o di alterarne », con le altre « per alterarne ». Questo emendamento ha il fine di evitare che una semplice turbativa, non attuata al fine di alterare i risultati di una competizione sportiva, sia punita dalla sanzione penale prevista dal provvedimento. Per esempio: abbiamo due squadre di calcio, la bianca e la verde a pari punti. La bianca quel giorno, sostiene un incontro con altra squadra del girone. I tifosi della verde, organizzati dalla direzione della squadra che offre loro il viaggio gratuito, si recano sul campo della squadra bianca per incitare gli avversari di quest'ultima, al fine di vederli vincitori nell'incontro. Qui siamo in un caso diverso dalla turbativa di cui al testo della proposta di legge e a mio avviso i tifosi della squadra verde non devono incorrere in alcuna sanzione penale.

PENNACCHINI, *Relatore*. La formulazione proposta nel mio articolo unico presuppone, per l'applicazione della legge, il verificarsi, di una turbativa allo scopo di alterare i risultati della competizione sportiva. Però, nel caso in cui si verificasse un'alterazione dolosa dei risultati indipendentemente dalla turbativa, non vorrei che fosse disattesa la applicazione della norma.

Esprimo parere favorevole all'approvazione dell'emendamento Romeo, se con esso si intende che il solo fatto dell'alterazione dei risultati della competizione costituisce di per sé una turbativa e, pertanto, soggetta al rigore della legge.

ROMEO. È appunto questa la finalità del mio emendamento.

SPAGNOLI. Mi sembra che oggetto di tutela debba essere, essenzialmente, la regolarità dei risultati e non vedo quindi perché ci si debba preoccupare delle turbative allo svolgimento delle competizioni, in quanto quello che conta è l'alterazione del risultato che se si verifica, presuppone necessariamente delle precedenti turbative...

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Accogliendo questa tesi non ci sarebbe bisogno di specificare nel testo del-

l'articolo i due fini: turbare la competizione e alterarne i risultati. Il turbamento non sarebbe, infatti, che una delle possibili modalità per realizzare il fine dell'alterazione dei risultati.

SPAGNOLI. Certo. Tutto ciò che porta all'alterazione del risultato finale rientra nella previsione della norma.

Per questo proporrei di sopprimere la previsione di due diverse fattispecie, dovendosi contemplare solo quella dell'alterazione del risultato, attuabile mediante comportamento non specificato dal legislatore, così da ricomprendere nella previsione della norma tutte le eventualità che portino alla alterazione del risultato.

Non ritengo, infatti, di dover considerare come reato a se stante quello di turbare la competizione, perché spesso si tratta di manifestazioni di « tifo » giunto all'esasperazione...

PENNACCHINI, *Relatore*. Molte volte si tratta di malafede, non di tifo.

SPAGNOLI. Mi sembra che, comunque, non si dovrebbe ampliare troppo la portata della norma.

Può, infatti, un direttore di società sportiva distribuire dei biglietti a prezzi ridotti ad un gruppo di tifosi, che ad un certo punto della partita si scatenano, turbando la competizione, ma mi sembra eccessivo, solo per questo, punirli in base a questa norma che stiamo predisponendo.

Non vorrei che l'introduzione del concetto di « turbamento sportivo » portasse ad una applicazione che vada al di là della volontà stessa del legislatore.

PRESIDENTE. Nel testo sono previste due distinte fattispecie di reato: una avente il fine di turbare la competizione, l'altra quello di alterarne i risultati. La discussione si dovrebbe incentrare sulla opportunità di eliminare dalla previsione della norma una delle due ipotesi, cioè quella dei turbamenti.

Mi sembra che le due proposte testé avanzate non facciamo che complicare la questione, in quanto renderebbero più difficile la valutazione del magistrato, il quale dovrebbe ravvisare, per applicare la norma, il fine di turbare la competizione allo scopo di alterare i risultati.

SERVELLO. Vorrei ricordare al relatore che, quando nella precedente legislatura, si discusse la proposta da me presentata, in sede di Commissione si giunse ad un testo che prevedeva quanto è contemplato nella proposta che stiamo esaminando. Mi limitavo, cioè, anche allora, all'ipotesi di impedimento della competizione (ora esclusa in sede di comitato ristretto) e di alterazione del risultato, senza contemplare anche i turbamenti come autonoma fattispecie di reato.

Quindi ritengo opportuno assieme al collega Romeo ritirare l'emendamento; presento invece un emendamento soppressivo delle parole « o di alterarne il risultato ».

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'ipotesi fatta dal deputato Spagnoli integrerebbe il reato come elemento materiale, non come elemento sostanziale. Infatti il punto base sta nel vedere se vi sia il dolo, cioè, se colui che ha accettato il denaro lo ha fatto al fine di turbare la competizione. Quindi, se il direttore di una squadra distribuisce bigiletti gratis, occorre dimostrare che coloro che li hanno accettati lo hanno fatto al fine di invadere il campo. È inopportuno, a mio avviso, escludere dalla norma la previsione di un'ipotesi che, in effetti, lede il diritto degli spettatori, se si prevede l'elemento di dolo specifico, anche se di delicata prova.

GALDO. Ho sempre ritenuto che lo scopo del provvedimento in esame fosse quello di punire la disonestà degli sportivi, degli atleti, ed i fatti che si sono verificati non riguardano la generalità dei cittadini. Una norma penale non può essere elaborata se non in vista di un malcostume già esistente che va represso e, quindi, previsto; non si possono fare ipotesi astratte di malafede, di azioni delittuose e statuire pene ad esse relative quando, poi, nella realtà tali ipotesi non si verificano. Ripeto, ritenevo che le due proposte di legge oggi in discussione tendessero a punire gli sportivi che accettano denaro od altra utilità promettendo di comportarsi in modo contrario al loro dovere; se questo è lo spirito della norma, si deve fare esplicito riferimento a questa ipotesi, altrimenti ne estendiamo troppo il campo di applicazione. Non credo che si sia mai verificata l'ipotesi, fatta in questa sede, del direttore di una squadra che assoldi persone al fine di far loro invadere il campo nel momento in cui la squadra stia perdendo, nella speranza che la ripetizione della partita dia risultati migliori. In ogni caso si darebbe vita a reati di altra natura (violenza privata, danneggiamento, ecc.).

A mio avviso, prevedere il fine dell'alterazione del risultato finale e non quello della turbativa costituisce una tautologia, in quanto

non essendoci già un risultato, non è possibile sapere in quale misura sia stato alterato. Si deve colpire il fine che il comportamento sleale dell'atleta intende realizzare. Propongo la seguente formulazione dell'articolo: « Chiunque, al fine di alterare il risultato di una competizione sottoposta al controllo degli enti pubblici sportivi, riceve per sè o per altri denaro od altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, comportandosi o promettendo di comportarsi in modo difforme dai suoi doveri di partecipante con qualsiasi funzione alla competizione, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire cinquecentomila ».

Con questa formula si preciserebbe quale sia il comportamento che intendiamo punire e si toglierebbe ogni possibilità di equivoci, ogni necessità di indagini troppo difficili sul dolo specifico. Si tratterebbe solo di accertare il comportamento disonesto dello sportivo e di infliggere le sanzioni previste.

SPAGNOLI. Ma il denaro potrebbe essere accettato da un alienatore o comunque non dall'atleta.

DE FLORIO. L'emendamento del deputato Galdo riapre tutti i termini della discussione ed è di notevole importanza anche perché, in sede di comitato ristretto, non si è tenuto conto dello spirito della norma, che è quello di reprimere la frode sportiva.

Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su un aspetto strettamente giuridico della questione. Se facciamo l'ipotesi di colui che mira ad alterare il risultato di una competizione, non attraverso il comportamento classico della dazione di denaro o del drogaggio, ma attraverso una manifestazione di turbativa, avremo un duplice reato, previsto nella norma in modo alternativo; si avrà cioè la contestazione della turbativa e dell'alterazione del risultato. Ciò aggraverebbe notevolmente, e forse oltre i limiti previsti e desiderati, l'efficacia della legge; si finirebbe, inoltre, con il colpire più severamente colui che assolda quattro gaglioffi, al fine di creare confusione in uno stadio ed alterare il risultato della partita, di colui che corrompe un fantino o un giuocatore di calcio e determina una situazione più riprovevole dal punto di vista della morale sportiva.

PENNACCHINI, *Relatore*. Per questo c'è la discrezionalità del giudice.

DE FLORIO. Sappiamo come funziona a volte questo limite di discrezionalità del giudice! Ne abbiamo una prova nell'applicazione della legge Merlin...

PRESIDENTE. Il caso è diverso perché qui c'è il limite della reclusione fino ad un anno e della multa fino a 500 mila lire...

DE FLORIO. Ma lasciando il testo così com'è, con una sola azione si attuano due distinte fattispecie di reato. In tal modo ad una persona potrà essere contestato lo stesso fatto due volte: una volta sotto il profilo del turbamento, l'altra sotto quello della alterazione dei risultati.

PENNACCHINI, *Relatore*. Il fine che si vuol raggiungere è sempre lo stesso e non c'è concorrenza di reati.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Nelle due ipotesi di turbamento e di alterazione del risultato la fattispecie non muta, poiché non muta l'oggetto del reato.

BREGANZE. Ho l'impressione che il testo presentato e sottoposto al nostro esame possa prestarsi ad interpretazioni estranee al fine della proposta stessa.

È certo che la questione che stiamo trattando ha una notevole importanza sia dal punto di vista dell'attività sportiva in sé, sia per i riflessi di natura morale e, direi, civica che spesso presenta, in quanto, specie nei giovani, gli avvenimenti che si verificano sui campi sportivi hanno una grandissima influenza. Tuttavia, se attraverso la formulazione proposta si giungesse a punire, come accennavano altri colleghi, coloro che intervengono ad una gara avendo avuto gratis o a prezzo ridotto il biglietto di ingresso o il trasporto e poi si mettono a gridare contro o ad inneggiare smodatamente a favore di una squadra, rischieremmo di andare al di là del segno.

Per converso, se accettassimo la dizione proposta dal deputato Galdo, consentendo di punire solo gli atleti in gara e non anche i dirigenti, rischieremmo di attuare una troppo tenue repressione...

GALDO. Il secondo comma del mio emendamento può essere applicato anche ai dirigenti.

BREGANZE. Se il secondo comma riguarda anche i dirigenti che ricevono denaro in veste di organizzatori e gli arbitri, si attua una maggior tutela e, naturalmente, se anche gli spettatori ricevessero denaro o altra utilità non solo per turbare, ma anche per alterare i risultati della competizione, si potrebbe verificare un'ipotesi punibile. Ma se alcuni si limitano a turbare la gara con grida esagerate, potremmo ravvisare un esempio di malcostume, ma non farlo assurgere a fattispecie di delitto punibile con la reclusione.

Concludendo, chiedo di modificare il testo nel senso di comprendere fra i soggetti previsti nel primo comma anche i dirigenti e coloro i quali, in qualsiasi veste, siano responsabili dello svolgimento della gara.

GALDO. Vorrei rileggere alla Commissione il testo dell'emendamento sostitutivo della prima parte del primo comma, sul quale non insisterò, se ciò dovesse nuocere all'approvazione del provvedimento:

« Chiunque al fine di alterare il risultato di una competizione sottoposta al controllo degli enti pubblici sportivi riceve per sé o per altri denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa comportandosi o promettendo di comportarsi in modo difforme dai suoi doveri di partecipante con qualsiasi funzione, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire cinquecentomila ».

Nella dizione « partecipante con qualsiasi funzione » si comprendono tutte le persone responsabili, dai dirigenti ai raccattapalle e ai segnalinee.

SPAGNOLI. Non sono d'accordo, perché in tal modo si esclude il dirigente della società. Questi può infatti, accertare denaro per dare alla squadra in quella determinata partita una formazione anziché un'altra.

Si sa che le squadre non sono formate dagli allenatori, che sono succubi del potere delle grandi società, ed in molti casi sono i dirigenti che dicono quali giocatori devono partecipare alla competizione. Questi dirigenti sono quindi responsabili dello svolgimento della gara, pur non essendo compresi fra i partecipanti alla competizione.

PENNACCHINI, *Relatore*. Ci può essere anche un allenatore che imponga ai giocatori una tattica sbagliata.

SFORZA. Onorevole Presidente, siamo venuti qui con l'intento di approvare in pochi minuti il testo concordato in comitato ristretto, sul quale tutti erano d'accordo. Invece, sono state sollevate questioni nuove, intorno alle quali sorgono dubbi e perplessità che non è possibile risolvere tanto rapidamente.

PRESIDENTE. Ritengo che ogni questione sarà chiarita, oggi stesso, con un po' di pazienza.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi pare che durante questa discussione si sia passati da un'ipotesi di dolo complesso ad un'ipotesi di condotta complessa e ciò mi lascia perplesso, anche da un punto di vista tecnico.

Non sono d'accordo con il deputato Galdo sul fatto che il fine di una norma penale sia solo quello di reprimere quanto in pratica si è verificato; lo stimolo alla creazione della norma è certamente dato da fatti già avvenuti, ma la norma deve anche prevedere quanto potrebbe ancora avvenire. Non mi stupirei se qualcuno assoldasse delle persone al fine di far loro invadere il campo da giuoco e rendere, così, nullo il risultato di una partita che, nella legittima aspettativa di migliaia di spettatori, avrebbe dovuto svolgersi regolarmente. Perché non dovremmo porre questa ipotesi, nel momento in cui, sia pure partendo da fenomeni diversi, creiamo una norma di carattere generale?

È stato detto che se la norma considera il fine di alterare il risultato di una competizione è inutile prevedere anche quello della semplice turbativa. A mio avviso sarebbe logica la soluzione di lasciare la norma così com'è stata già concordata e formulata. In fondo, la proposta del deputato Galdo non differisce molto da quella del deputato Romeo; quest'ultima unisce due forme di dolo in modo concatenato, per cui l'uno è un mezzo per il secondo; l'emendamento Galdo unisce due condotte, quella di ricevere il denaro e quella di realizzare concretamente il comportamento doloroso. Deriverebbero quindi molte complicazioni, sia per stabilire il momento della consumazione del reato, sia per accertare se vi sia stato tentativo di reato.

Il fatto è che le ipotesi previste ricadono sotto il reato di corruzione, che è già contemplato dal codice penale e si consuma quando si riceve denaro o promessa di denaro per un determinato fine. Si tratta, quindi, di richiamare questo reato che, nel caso di frode sportiva, si realizza al fine di turbare la competizione sportiva o di alterarne il risultato.

Quanto alla preoccupazione espressa dal deputato De Florio, che una persona, la quale abbia compiuto un'unica azione, si veda contestare due reati – in quanto nella norma si tiene distinto il fine della turbativa da quello dell'alterazione dei risultati – ritengo che tale ipotesi non possa verificarsi. Infatti, il codice penale prevede il reato complesso, che non riguarda il nostro caso, ed il reato continuato, che si concreta quando con una medesima azione si violano diverse disposizioni penali o, quando, con la medesima azione si viola più volte la stessa disposizione; in questo caso è prevista la cumula-

bilità delle pene. Ma, nel caso in discussione, con un'unica azione si viola sempre la stessa disposizione.

Ritengo opportuno lasciare immutato il testo formulato dal comitato ristretto.

GALDO. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Condivido pienamente l'opinione del Sottosegretario. Desidero aggiungere due osservazioni, l'una di diritto, l'altra di merito. Innanzitutto è giusta l'espressione, usata nella norma, « chiunque ». Spesso nella discussione teniamo presente solo la partita di calcio e dimentichiamo le corse di cavalli o di levrieri, nelle quali un estraneo può essere interessato a turbare la competizione o ad alterarne il risultato.

In secondo luogo – ed è questa l'osservazione di merito – occorre ricordare che il nostro è un popolo latino, che spesso mostra la propria esuberanza pur senza essere pagato o corrotto; fin qui nulla di male, anche se, come dice il deputato Breganze, una maggiore correttezza non nuocerebbe alla serietà di tutti.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Prego la Commissione di voler approvare il provvedimento nel testo elaborato dal comitato ristretto, con l'unica sostituzione, al primo comma, delle parole « altre utilità » con « altra utilità » e analogamente al secondo comma sostituire le parole: « o le utilità » con « altra utilità ».

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico del testo unificato delle due proposte di legge elaborato dal comitato ristretto:

« Chiunque riceve per sé o per altri denaro od altre utilità, ovvero ne accetta la promessa, al fine di turbare una competizione sportiva sottoposta al controllo degli enti pubblici sportivi, o di alterarne il risultato, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire cinquecentomila.

« La stessa pena si applica a chi per lo stesso fine dà o promette il denaro o le utilità di cui al comma precedente o comunque si interpone per farle corrispondere od accettare.

« L'azione penale non influisce sull'omologazione delle gare né su ogni altro provvedimento di competenza degli organi sportivi ».

MARTUSCELLI. Vorrei risolvere un motivo di perplessità mio personale: che cosa sta a significare l'ultimo comma? Credo che anche in questo caso debba valere il principio enunciato nell'articolo 3 del codice di procedura penale che si applica ai procedimenti amministrativi e giudiziari.

PRESIDENTE. Si tratta di una soluzione che va oltre il sistema del codice. Infatti, date delle esigenze strettamente connesse all'attività sportiva e delle quali non possiamo non tener conto, in questa sede cerchiamo di pervenire ad una diversa codificazione per non scardinare tutto il sistema sportivo.

MARTUSCELLI. Sono d'accordo che, nel caso in questione, ci si debba discostare dal principio generale dell'articolo 3 del codice di procedura penale. Tuttavia mi sembra che sarebbe grave errore stabilire l'esclusione della sospensione in pendenza di una azione penale perché, se anche vi sono persone che per alterare il risultato sono state pagate, non sarà possibile sospendere il procedimento di omologazione della gara.

Sarebbe meglio, pertanto, dare agli organi competenti la facoltà di sospendere il procedimento.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Vorrei far presente perché resti agli atti che già in sede di comitato ristretto è stata espressa su questo punto una perplessità del Governo.

Se si vuol prevedere un certo rapporto fra giudizio penale e vicende sportive, ciò non si può fare se non all'interno del sistema; ma, tenendo conto delle esigenze del settore non è opportuno mantenere l'ultimo comma dell'articolo unico in quanto l'articolo 3 del codice di procedura penale parla soltanto di giudizi civili ed amministrativi, cioè pendenti dinanzi ad organi dello Stato, mentre nel caso che stiamo discutendo si tratta di un giudizio sportivo che, come tale, gode di una propria autonomia.

Ritengo, pertanto, che la previsione di cui all'ultimo comma sia inutile poiché non vi è alcuna norma che obblighi il giudice sportivo, assistito dalla sua piena autonomia, a recepire o a sospendere il proprio giudizio in attesa di quello penale.

Dico questo perché il Governo nutre una certa perplessità, non circa il fine ma circa il modo di giungere ad una soluzione.

Ho inteso chiarire il pensiero del Governo che, del resto, si rimette alla Commissione.

MARTUSCELLI. C'è, dunque, l'intendimento di evitare che gli organi sportivi possano sospendere il loro giudizio?

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. No! Il Governo è del parere che sia meglio abolire l'ultimo comma perché contiene una previsione inopportuna.

SPAGNOLI. Concordo con il Sottosegretario, perché, altrimenti, si rafforza la tendenza ad una assoluta separazione dell'ordinamento sportivo da quello generale. In definitiva è meglio non dire nulla e sopprimere l'ultimo comma dell'articolo unico.

PRESIDENTE. Il collega Martuscelli leggendo l'ultimo comma si è soffermato su una situazione che era stata già valutata. In questo caso si procede in modo diverso da quello previsto dall'articolo 3 del codice di procedura penale.

D'altro lato il Governo, con l'intervento del Sottosegretario, ha mostrato delle perplessità perché il codice di procedura penale si riferisce solo a procedimenti di carattere civile o amministrativo, non anche di carattere sportivo, e per questo, ritiene, che sarebbe meglio abolire l'ultimo comma.

DELL'ANDRO. Che natura ha la decisione in sede sportiva?

SPAGNOLI, Ha natura disciplinare.

DELL'ANDRO. Quindi amministrativa.

MARTUSCELLI. Questa norma si deve interpretare nel senso che l'autorità sportiva abbia la possibilità di sospendere o meno la omologazione delle gare? Oppure nel senso di escludere in ogni caso la sospensione? In tal caso mi oppongo.

PRESIDENTE. L'onorevole Martuscelli vorrebbe, quindi, rendere facoltativa la sospensione.

PENNACCHINI, *Relatore*. Non c'è dubbio che lo sia.

MARTUSCELLI. Ma allora a che scopo c'è l'ultimo comma?

PENNACCHINI, *Relatore*. Se stabilissimo il principio per cui obbligatoriamente il giudizio penale influisce su quello sportivo ostacoleremmo gravemente tutti i vari campionati, in quanto, in tal modo, si creerebbe un incentivo ad iniziare l'azione penale proprio per impedire o turbare l'omologazione dei risultati.

Dicendo, invece, « non influisce », si intende che, allorquando il risultato di una gara sia inficiato, gli organi sportivi spontaneamente non procedono all'approvazione.

SFORZA. Onorevole Presidente, qui riapriamo tutta la discussione!

PRESIDENTE. Onorevole Sforza, speravo di giungere ad una conclusione, alla quale di fatto siamo quasi giunti, dal momento che rimane da decidere solo una questione di forma relativa all'ultimo comma!

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A mio avviso è opportuno evitare di introdurre una disposizione che sarebbe in contraddizione con il sistema generale del codice di procedura penale ove l'articolo 3 non prevede i giudizi sportivi né pene autonome ad essi relative. Non vi è, quindi, alcuna connessione con le decisioni dei giudici sportivi.

SFORZA. Non possiamo essere d'accordo fino alle estreme conseguenze. Ricordo che tale questione è stata oggetto, anche nell'altra legislatura, dell'unica nostra perplessità sul provvedimento in esame. Infatti, sono convinto che anche introducendo espressamente il carattere facoltativo dei giudizi sportivi determineremmo il sorgere di gravi questioni. Occorre tenere presente che non è possibile interrompere una gara, che spesso ha carattere nazionale e talvolta anche internazionale, perché si possa concludere l'*iter* di un'azione penale.

Ritengo opportuno approvare il provvedimento così com'è oppure rinviarne l'esame alla prossima settimana.

PRESIDENTE. Si potrebbe chiarire che si intende lasciare ai giudici sportivi la facoltà di decidere o meno l'omologazione.

PENNACCHINI, *Relatore*. Sono favorevole al mantenimento dell'articolo, con l'espressa dichiarazione dell'intenzione del legislatore di lasciare piena facoltà ai giudici sportivi di decidere in merito alle omologazioni delle gare. È opportuno, inoltre, rilevare che il terzo comma prevede anche altri provvedimenti di competenza degli organi sportivi.

Ho rilevato nella relazione e, lo ripeto adesso, che la disciplina sportiva è molto severa in quanto prevede illeciti che non sono tali per la giustizia ordinaria e gli sportivi che vi incorrono sono soggetti a sanzioni. L'abolizione del terzo comma potrebbe far sorgere la possibilità di contestazione qualora un atleta punito disciplinarmente fosse, poi, assolto da un reato commesso in base all'applicazione di questo provvedimento.

Si tratta di argomenti ampiamente discussi sia nella passata legislatura sia in questa in corso. Come ha detto il deputato Sforza, qualsiasi discussione riaprirebbe tutta la questione e dobbiamo evitare che ciò avvenga. Prego i colleghi di approvare questo provvedimento che è molto atteso dal mondo sportivo e di cui la stampa di settore si è fatta portavoce da diversi anni.

Il Parlamento è considerato con una certa malevolenza per la sua lentezza nell'approvare il provvedimento. Prego la Commissione di prendere una decisione che produca bene-

fici effetti, sia dal punto di vista sportivo che sociale.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Chiedo che risulti dagli atti che il Governo avrebbe preferito la soppressione dell'ultimo comma, perché lo ritiene pleonastico.

PRESIDENTE. Il che rafforza l'opinione unanime nel senso che l'autorità sportiva abbia la facoltà di attuare o meno la sospensione in relazione all'inizio di un'azione penale.

L'unico emendamento proposto all'articolo resta quindi quello che al primo comma sostituisce la parola « altra » ad « altre » utilità e la correlativa al secondo comma.

SPAGNOLI. Presento un emendamento soppressivo dell'ultimo comma.

Mi rendo conto dei motivi che militano per una rapida approvazione del provvedimento ma, a parte il fatto che l'attesa non è maggiore di quella per altre proposte di legge non meno importanti per la vita del Paese, credo che compito del legislatore sia quello di raggiungere un risultato il più preciso e vicino possibile allo scopo che si ripromette.

Ora, il testo, così com'è formulato, dà la netta sensazione della esistenza di un solco fra i provvedimenti di natura disciplinare e la norma penale. Quindi propongo l'abolizione dell'ultimo comma.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Vorrei su questo punto dettare il parere del Governo perché rimanga acquisito ai lavori preparatori.

« Si osserva che l'ultimo comma dell'articolo unico della proposta di legge secondo cui l'« azione penale né influisce sull'omologazione delle gare né su ogni altro provvedimento di competenza degli organi sportivi » è superfluo. Infatti, anche senza di esso, gli organi della giustizia federale sportiva potrebbero agire in modo indipendente dalla magistratura dello Stato, perché i due ordinamenti, quello sportivo e quello dello Stato, sono autonomi e separati. Pertanto, nessun dovere vi è da parte dei primi di sospendere il proprio provvedimento finché sia definito quello penale pendente davanti l'autorità giudiziaria ordinaria, perché la norma dell'articolo 3 del codice di procedura penale che dispone l'obbligo della sospensione, si riferisce soltanto ai giudizi civili o amministrativi ed a quelli disciplinari davanti alle pubbliche autorità.

« Egualmente gli organi della giustizia sportiva non sono neppure vincolati dall'accertamento ad opera del giudice ordinario dei fatti materiali, perché l'articolo 28 del codice di procedura penale limita l'autorità del giudicato penale solo ai giudizi civili o amministrativi.

« Concludendo, poiché i citati articoli 3 e 28 del codice di procedura penale non trovano applicazione nei giudizi davanti agli organi federali sportivi, si rivela inutile una disposizione che disciplina i rapporti fra i provvedimenti penali e quelli sportivi se si vuole che i primi non interferiscano sui secondi.

« Una regolamentazione espressa sarebbe invece necessaria se si volesse, al contrario, che il provvedimento influisse sui provvedimenti di competenza degli organi sportivi ».

PENNACCHINI, *Relatore.* Dopo la esposizione dei motivi da parte del Governo circa la pleonasticità del terzo comma dell'articolo unico, motivi che condivido in tutta la loro portata, desidero dichiararmi favorevole all'emendamento Spagnoli nell'intesa che l'interpretazione esatta sia quella testé enunciata dal rappresentante del Governo.

SERVELLO. Mi associo come presentatore della proposta di legge.

PRESIDENTE. Anche i rappresentanti degli altri gruppi si associano?

GALDO. Io non mi associo.

DELL'ANDRO. Per quanto riguarda il parere espresso dal Governo, debbo dire che neppure io mi sento di aderire alla motivazione che lo sorregge, ma ritengo che la conclusione cui giunge sia esatta. Pertanto, aderendo alle conclusioni, credo si possa essere d'accordo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo unico.

Al primo comma il Governo ha proposto il seguente emendamento: *Sostituire le parole*: « od altre utilità » *con le seguenti*: « o altra utilità ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il primo comma che, pertanto, risulta così formulato:

« Chiunque riceva per sé o per altri denaro od altra utilità ovvero ne accetta la promessa, al fine di impedire una competizione sportiva sottoposta al controllo degli enti pubblici sportivi o di alternarne il risultato, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire cinquecentomila ».

(*È approvato*).

Al secondo comma, sempre il Governo ha proposto il seguente emendamento: *Sostituire le parole*: « o la utilità » *con le altre*: « o altra utilità ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma che, pertanto, rimane così formulato:

« La stessa pena si applica a chi per lo stesso fine dà o promette il denaro o altra utilità di cui al comma precedente o comunque si interponga per farle corrispondere od accettare ».

(*È approvato*).

Il deputato Spagnoli propone la soppressione al terzo comma. Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del comma di cui do nuovamente lettura:

« L'azione penale non influisce sull'omologazione delle gare né su ogni altro provvedimento di competenza degli organi sportivi ».

(*Non è approvato*).

Pongo quindi in votazione l'articolo unico che, nella sua attuale formulazione, rappresenta il testo unificato delle due proposte di legge in discussione:

« Chiunque riceve per sé o per altri denaro od altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, al fine di turbare una competizione sportiva sottoposta al controllo degli enti pubblici sportivi o di alterarne il risultato, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire cinquecentomila.

« La stessa pena si applica a chi per lo stesso fine dà o promette il denaro o altra utilità di cui al comma precedente o comunque si interpone per farle corrispondere od accettare ».

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul testo unificato delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione sul testo unificato delle proposte di legge:

SERVELLO ed altri: « Corruzione nell'esercizio dell'attività sportiva » (1123);

PENNACCHINI: « Corruzione nell'esercizio dell'attività sportiva » (2038), con lo stesso titolo:

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amatucci, Berlinguer Mario, Bisantis, Bosisio, Bova, Breganze, Cacciatore, Cariota Ferrara, Coccia, Crapsi, De Florio, Del Castillo, Dell'Andro, Fortuna, Galdo, Guidi, Mariconda, Martini Maria Eletta, Martuscelli, Migliori, Palazzolo, Pellegrino, Pennacchini, Re Giuseppina, Reggiani, Romeo, Ruffini, Spagnoli, Valiante, Zappa, Zoboli.

La seduta termina alle 13,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI